

SCRITTURA PRIVATA ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Con la presente scrittura privata, che ha per oggetto la costituzione dell'associazione senza scopo di lucro con la denominazione Academy 3.0 i signori De Iudicibus Maringlen, residente in Via dei Cedri, n. 27, Sacrofaro, (RM), C.F. DDCMNG85 ROSZ100U; Finicelli Loredana, residente in Via Cimone n.91, Roma (RM), C.F. FNCLDN68H51H501X; Pisicchio Emanuela, residente in Piazza Conca d'oro, n.16, Roma (RM), C.F. PSCMNL64L65H501B convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

Fra i signori De Iudicibus Maringlen, Finicelli Loredana, Pisicchio Emanuela presenti e come sopra rappresentati, viene costituita, anche ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460, una Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Academy 3.0" di seguito detta "Associazione".

ARTICOLO 2

La sede dell'associazione è in Roma (RM), via Francesco D'Ovidio, n.35, CAP 00137, si potranno, come da statuto, istituire sedi secondarie ed uffici distaccati presso altre città in Italia e all'estero.

La sede sociale può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo così come stabilito dallo Statuto.

ARTICOLO 3

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

La stessa si estinguerà nell'eventualità in cui il numero degli associati si ridurrà a meno di due.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro e non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per Legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività culturali, artistiche, formative, contribuendo in tal modo alla crescita culturale dei propri soci e a una completa formazione umana e sociale, con particolare riguardo al campo delle arti, delle lettere e delle scienze. L'associazione culturale ha per oggetto le seguenti attività:

- **attività culturali** promuovere e gestire mostre ed eventi d'arte, esposizioni personali e collettive, eventi culturali, convegni, meetings, conferenze d'arte e psicologia clinica, sessuologia clinica, criminologia clinica, dibattiti, proiezioni e produzioni di video multimediali e documentari.
- **attività di formazione:** organizzare e gestire corsi e lezioni sia dal vivo che online di storia dell'arte, arti visive, arte, disegno e pittura, storia, filosofia, letteratura, sessuologia clinica, criminologia clinica, psicologia clinica; seminari e conferenze; visite guidate d'arte
- **attività grafiche:** servizi di grafica pubblicitaria, web design, video, social media management, stampe. Produzione scientifica e cataloghi d'arte, ivi compreso la editoria dei summenzionati prodotti.

È prevista la realizzazione e gestione di apposita piattaforma web come mezzo di comunicazione e divulgazione.

Ai fini della gestione l'Associazione potrà gestire strutture virtuali e/o fisiche per il perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse ed affini a quelle sopra elencate.

ARTICOLO 5

L'amministrazione dell'Associazione viene affidata ad un Consiglio Direttivo, composto da tre elementi, che resterà in carica per cinque esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica.

Quali componenti del Consiglio Direttivo vengono nominati, con le seguenti cariche, i componenti Signori:

1. Loredana Finicelli, Presidente;
2. Pisicchio Emanuela, Vice-presidente;
3. De Iudicibus Maringlen. Consigliere.

Al Presidente spettano sia la rappresentanza che la firma dell'Associazione.

I predetti soggetti, come sopra rappresentati, dichiarano di accettare la carica conferitagli e dichiarano che non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza.

L'assemblea degli associati, in conformità con la Legge e con lo Statuto come di seguito allegato, provvederà alla nomina degli altri organi dell'Associazione.

ARTICOLO 6

L'Associazione è regolata dalle norme dettate dal presente atto costitutivo e dallo Statuto associativo che i presenti, come sopra rappresentati, dichiarano di avere preso visione in ogni parte e che, previa sottoscrizione dei medesimi, a norma di legge, si allega al presente atto, formandone parte integrante e sostanziale e che è costituito di venti articoli; per tutto quanto non espressamente disposto troveranno applicazione le vigenti disposizioni di Legge in tema di associazione di ONLUS.

ARTICOLO 7

Le spese del presente atto e sue consequenziali tutte sono a carico dell'Associazione. Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 bis della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131; l'atto stesso e le relative copie conformi e formalità conseguenti sono inoltre esenti da imposte di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Redatto il presente atto, viene confermato, approvato e sottoscritto.

Roma, lì 12/02/2021

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ACADEMY 3.0"

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione denominata "Academy 3.0" ai sensi del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

La sede legale è in Roma, via Francesco D'Ovidio, n.35 CAP00137.

Il trasferimento di sede nell'ambito della stessa provincia non comporta modifica dell'atto costitutivo.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

L'associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Lo scopo principale dell'Associazione Academy 3.0 è quello di promuovere attività culturali, artistiche, formative, contribuendo in tal modo alla crescita culturale dei propri soci e a una completa formazione umana e sociale, con particolare riguardo al campo delle arti, delle lettere e delle scienze. L'associazione culturale ha per oggetto le seguenti attività:

- **attività culturali:** promuovere e gestire mostre ed eventi d'arte, esposizioni personali e collettive, eventi culturali, convegni, meetings, conferenze d'arte e psicologia clinica, sessuologia clinica, criminologia clinica, dibattiti, proiezioni e produzioni di video multimediali e documentari.
- **attività di formazione:** organizzare e gestire corsi e lezioni sia dal vivo che online di storia dell'arte, arti visive, arte, disegno e pittura, storia, filosofia, letteratura, sessuologia clinica, criminologia clinica, psicologia clinica; seminari e conferenze; visite guidate d'arte
- **attività grafiche:** servizi di grafica pubblicitaria, web design, video, social media management, stampe. Produzione scientifica e cataloghi d'arte, ivi compreso la editoria dei summenzionati prodotti.

È prevista la realizzazione e gestione di apposita piattaforma web come mezzo di comunicazione e divulgazione.

Ai fini della gestione l'Associazione potrà gestire strutture virtuali e/o fisiche per il perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse ed affini a quelle sopra elencate.

ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE

È vietato all'associazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali. Essa potrà, tuttavia, svolgere attività alle prime direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di cui al presente articolo.

In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, nazionali ed internazionali, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- b) partecipare ad Associazioni, Enti ed istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere e a quello degli articoli accessori di pubblicità
- d) organizzare spettacoli, concerti, rappresentazioni ed eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 2 del presente Statuto, a condizione che sia rispettato il disposto del comma 5, articolo 10, del Decreto Legislativo n. 460 del 1997

ARTICOLO 4 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati, la stessa si estinguerà nell'eventualità in cui gli associati si ridurranno a meno di due.

ARTICOLO 5 – SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

La richiesta di adesione deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, l'accettazione della richiesta di adesione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci si distinguono in: Fondatori e Ordinari.

Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari i soggetti che intendono aderire all'Associazione, facendone propri, dunque, lo spirito e la lettera delle norme statutarie e attenendosi alla disciplina associativa con l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 6 – ALTRI SOGGETTI CONTRIBUENTI

Sono “Amici Onorari” coloro che, per meriti particolari, vengono insigniti di tale carica con delibera del Consiglio Direttivo.

La delibera con la relativa motivazione sarà trasmessa agli interessati insieme allo Statuto tramite lettera raccomandata. L' “Amico Onorario” proposto confermerà per iscritto la propria accettazione.

La qualità di “Amico Onorario” presuppone la volontà di contribuire al miglioramento e alla promozione dell'attività sociale.

L'impegno assunto implica non meno di un intervento personale l'anno, su invito dell'Associazione con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, alle Manifestazioni sul territorio nazionale a favore degli Enti sociali coinvolti.

L'associazione istituisce e mette pubblicamente a disposizione presso la Sede Sociale un distinto “Albo d'Onore” con la specifica sia delle Delibere già effettuate sia di tutte le risposte via via pervenute in ordine cronologico.

Sono “Amici Sostenitori” tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, condividendo le finalità dell'Associazione” vogliano ad essa contribuire con elargizioni in denaro ovvero mediante la messa a disposizione gratuita di beni e servizi utili alla realizzazione degli scopi e dei programmi dell'Associazione fissati dall'Assemblea.

ARTICOLO 7 – RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA DEI SOCI

Il Socio che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione. Le dimissioni non esonerano il socio dagli impegni assunti nei modi e nei termini di cui al presente statuto.

In caso di inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, il legale rappresentante dell'associazione può richiamare gli associati invitandoli ad adempiere in modo tempestivo.

L'assemblea decide con la maggioranza dei suoi membri l'esclusione dei soci per grave e reiterato inadempimento dagli obblighi e doveri, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal presente Statuto e per comportamenti che abbiano ostacolato il lavoro dell'Associazione per il perseguimento delle finalità prefissate.

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ARTICOLO 8 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi annuali dei soci;
- b) da contributi da parte di Enti ed Istituzioni;
- c) da erogazioni e da lasciti costituiti in favore dell'Associazione e da eventuali devoluzioni di beni fatti all'Associazione da terzi a qualsiasi titolo;
- d) da beni patrimoniali eventualmente acquisiti;
- e) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- f) dalle quote derivanti da servizi.

ARTICOLO 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

L'organo amministrativo redige:

- a) il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo entro il 31 (trentuno) dicembre dell'esercizio in corso;
- b) il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

Entrambi da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per la definitiva approvazione.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 10 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Revisore dei Conti, se nominato;
- d) il Presidente dell'Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite. L'organo amministrativo, in ogni caso, può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

Il Revisore dei Conti, se nominato, scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali, ha diritto ad un compenso fissato dall'Organo Amministrativo per tutto il periodo di durata in carica, nei limiti di cui all'articolo 10, comma 6, lettera c), Decreto Legislativo n. 460 del 1997.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il diritto di intervento in assemblea, nonché il diritto di voto spettano a tutti gli associati. Ogni associato ha diritto a un voto.

Il diritto di voto può essere esercitato anche mediante delega scritta ad altro socio avente diritto, ma nessun socio può avere più di due deleghe.

È facoltà del presidente, invitare a presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto, rappresentanti di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, esperti in materie di interesse e personalità della vita sociale e politica del Paese.

ARTICOLO 12 – ATTRIBUZIONI ALL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera su:

- a) l'elezione del Presidente;
- b) la nomina, su proposta del Presidente, dei nominativi e del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) la nomina del Revisore dei Conti;
- d) le relazioni dell'organo amministrativo sulle attività svolte e da svolgere;
- e) il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo;
- f) il bilancio consuntivo eventualmente riscontrato dal Revisore dei Conti
- g) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo, ai sensi del presente Statuto;
- h) la nomina e la revoca, eventuale, del Revisore dei Conti;
- i) autorizzare il Presidente a stipulare accordi operativi con entità esterne funzionali e necessari per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- j) eventuali altri argomenti che l'organo amministrativo ritenga di sottoporre all'Assemblea;
- k) le modificazioni dello Statuto;
- l) la trasformazione dell'Associazione
- m) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Si riunisce in via straordinaria quando il Presidente lo ritiene necessario e/o quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal presidente mediante avviso comunicato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza con mezzi, anche telematici, che garantiscono la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

In casi di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato ai soci tre giorni prima della data fissata.

Nelle comunicazioni di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora della riunione.

Le riunioni dell'assemblea dei soci si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con l'intervento anche per delega, di almeno metà degli associati, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

La delibera di revoca dell'Organo Amministrativo di suoi componenti o del Revisore dei Conti, nonché le delibere alle modificazioni dello Statuto, alla trasformazione dell'Associazione, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono adottate dall'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal soggetto individuato a maggioranza degli intervenuti. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

ARTICOLO 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente eletto dall'Assemblea;
- b) da due membri nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo possono essere individuati dal Presidente anche tra persone che non siano Soci dell'Associazione.

Il numero dei membri del Consiglio direttivo così come determinato resta in carica per cinque esercizi. Le vacanze che eventualmente si verificassero in seno al Consiglio Direttivo durante il quinquennio della sua costituzione verranno integrate per cooptazione della stessa su proposta del Presidente.

L'Organo Amministrativo e i suoi membri sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, purché la relativa delibera sia adottata con l'intervento e il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Organo Amministrativo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, sovrintende alla gestione delle attività dell'Associazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea.

In particolare, l'Organo Amministrativo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione dell'Associazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall'Assemblea.

In caso di parità di voti, nell'adozione delle decisioni del Consiglio Direttivo sarà attribuito valore decisivo al voto del Presidente.

Esso provvede a:

- a) predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività dell'Associazione, nominandone, ove necessario i responsabili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere delegato. In caso di assenza di entrambi, la riunione deve essere aggiornata.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea

Qualora venga a mancare il Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede ad individuare tra i propri componenti chi ne assume le funzioni fino alla prossima assemblea.

ARTICOLO 15 – IL REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea, ove ritenuto necessario, nomina un Revisore dei Conti tra professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali; il Revisore resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

Al Revisore dei Conti compete il controllo sulla gestione contabile dell'Associazione; pertanto ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti ed alla contabilità dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul rendiconto economico finanziario e può assistere alle riunioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 16 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Propone all'Assemblea la nomina e la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni degli organi statutari ed ha la firma degli atti ufficiali dell'Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza politica ed istituzionale dell'Associazione e ne è il rappresentante legale a tutti gli effetti, anche di fronte ai terzi ed in giudizio; può compiere, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, i seguenti atti:

- a) stipulare contratti di mutuo con o senza garanzia, anche ipotecaria, aprire conti correnti bancari e postali, trarre assegni su di essi nei limiti del fido concesso;
- b) compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento dei fini sociali;
- c) predisporre il regolamento interno di attuazione dello statuto e le eventuali modifiche da sottoporre al Consiglio Direttivo;

Il Presidente può conferire ai vicepresidenti ed ai membri del Consiglio Direttivo deleghe per singole materie e per le iniziative che richiedano particolare impegno e competenza in rapporto anche alla struttura organizzativa associativa.

Il Presidente può conferire incarichi per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione a persone di sua fiducia, anche esterne all'Associazione, all'uopo nominante e può, inoltre, conferire apposita delega per compiere operazioni bancarie attive e passive per conto della stessa.

Può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, persone anche estranee all'Associazione, in possesso di competenze tecniche in relazione agli argomenti da discutere.

Il Presidente ha piena facoltà deliberativa ed esecutiva in materia di partecipazione in nome e per conto dell'Associazione alla costituzione di enti, Fondazioni, Società, Associazioni; consorzi e altri organismi collettivi, sottoscrivendo i relativi atti costitutivi e/o partecipazioni.

ARTICOLO 17 – SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

ARTICOLO 18 – COMPENSI PER PAGHE

Tutte le cariche non danno diritto ad alcun compenso.

ARTICOLO 19 – SCIoglimento

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia di associazioni e di ONLUS.

Il presente Statuto è stato approvato dai Soci Fondatori all'Atto Costitutivo.

Roma, lì 12/02/2021
